

Sintesi della disciplina IMU e del calcolo delle variazioni delle risorse 2011-2012

1 L'IMU in sintesi

L'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011).

Caratteristiche generali dell'IMU sperimentale

- Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene per l'ICI). Si conferma la nozione di base imponibile ICI, "il valore degli immobili", determinato a seconda del tipo.
- Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali - sempre rivalutate del 5% - aumentati: da 100 a 160 per le abitazioni; in media +40% per l'insieme degli immobili, escluse le abitazioni principali.
- E' riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni. Inoltre, il maggior gettito che deriva dall'IMU base (quota Comuni) rispetto all'ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo di riequilibrio
- Quasi tutte le agevolazioni valide per l'ICI, di legge o introdotte facoltativamente dai Comuni non sono considerate nel calcolo dell'imposta a disciplina di base (abitazioni già assimilate alle principali, le riduzioni per immobili "storici", per affitti concordati o liberi, per inagibilità, ecc.).

Gli immobili tassati con l'IMU sperimentale sono:

- L'abitazione principale (il gettito resta al Comune)
 - Le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) sono considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
 - L'aliquota di base è ridotta al 4 per mille, margine di manovra comunale: ± 2 per mille;
 - La detrazione base è pari a 200 euro per abitazione principale e relative pertinenze;
 - La detrazione è maggiorata in misura di + 50 € per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino a 400 € (di maggiorazione, quindi, la detrazione massima è di 600 €);
 - La detrazione (ma non l'aliquota ridotta) si applica anche a: abitazioni ATER-IACP regolarmente assegnate; abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
 - La stessa disciplina dell'abitazione principale si applica a: abitazione assegnata a coniuge separato (obbligatoriamente) e alle abitazioni non affittate di anziani residenti in case di cura (facoltativamente, per scelta del Comune);
 - Le abitazioni "assimilate" alle principali con i regolamenti ICI, in quanto date in uso gratuito

a parenti sono considerate ad aliquota piena, tra gli altri immobili;

- I fabbricati rurali strumentali *ex* d.l. 557/93, art. 9, co. 3-bis (il gettito resta al Comune)
 - Aliquota al 2 per mille (max), riducibile all'1 per mille;
 - Si tratta generalmente di fabbricati classificati in cat. D/10
- Gli altri fabbricati
 - L'aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille, variabile \pm 3 punti per mille;
 - Gli immobili locati sono assoggettati ad aliquota piena (7,6 per mille), riducibile fino al 4 per mille (diversamente da quanto previsto nel d.lgs. 23, che prevede una riduzione del 50%);
- I terreni agricoli
 - Il valore si calcola applicando i moltiplicatori previsti dal d.l. 201 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento. Non si applicano le riduzioni di valore per scaglioni.
 - Restano esenti i terreni agricoli di zone collinari o di montagna
- Le aree edificabili, con le stesse regole dell'ICI

E' prevedibile che i Comuni saranno investiti da richieste di ripristinare alcune delle agevolazioni abolite o di introdurre di nuove (riduzioni dell'IMU-abitazione principale di anziani a basso reddito; agevolazioni sugli immobili inagibili, in affitto, ecc).

Il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR):

- è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'IMU, rispetto al gettito dell'ICI ;
- la compartecipazione IVA-Irpef (circa 3 mld. nel 2012) è incorporata nel FSR e non si procede ai successivi passi di territorializzazione del gettito (su base provinciale e poi comunale) previsti dal d.lgs. 23;
- in caso di "incapienza" del FSR per un Comune, cioè di insufficienza dell'importo per operare la compensazione indicata, il Comune stesso "versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue".

2 Il gettito dell'IMU e le variazioni al Fondo di riequilibrio

L'applicazione dell'IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l'insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l'ICI viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 23 (ovvero, una volta entrato in vigore, del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge delega n. 42 del 2009).

Tale riduzione si rifletterà in modo abbastanza diretto sulle risorse di ciascun Comune, poiché, come

avvenuto per il 2011 in fase di prima applicazione dei criteri di riequilibrio, un essenziale elemento di sostenibilità del passaggio al nuovo assetto delle entrate comunali è certamente da identificare nella minimizzazione degli scostamenti rispetto alle risorse in precedenza assegnate, tanto più se tali risorse si riferiscono – come in questo caso – al “nocciolo duro” dell’autonomia tributaria, rappresentato dall’ICI.

Di seguito si riprendono le disposizioni contenute nell’articolo 13, commi 11 e 17 del d.l. 201 e in altre norme con effetti sul 2012, che influiscono sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Il comma 11 stabilisce che è riservata allo Stato la quota dell’IMU pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base ordinaria (il 7,6 per mille) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 7) e degli immobili rurali strumentali (comma 8).

La quota di imposta risultante da questa operazione è versata allo Stato, contestualmente al pagamento dell’intera IMU. Sembra pertanto, che il contribuente dovrà effettuare un duplice versamento: uno a favore del Comune ed uno a favore dello Stato. Le modalità di versamento verranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (comma 12).

Le detrazioni previste dall’articolo 13 non si applicano alla quota riservata allo Stato. Si tratta – stando alla lettera della norma – non solo delle detrazioni per l’abitazione principale e di quelle eventualmente deliberate dai Comuni, ma anche di quelle obbligatorie di cui beneficiano le abitazioni degli ATER/IACP regolarmente assegnate e le abitazioni utilizzate dai soci di cooperative a proprietà indivisa, a norma del comma 11.

2.1 Le quantificazioni nazionali e la compensazione gettito aggiuntivo / Fondo di riequilibrio

Dalla Relazione tecnica che accompagna il decreto, unitamente alle ulteriori quantificazioni risultanti dall’introduzione in sede parlamentare della detrazione aggiuntiva rapportata al numero di figli conviventi, emerge che il gettito dell’IMU 2012 in applicazione delle aliquote e delle detrazioni di legge è stimato in complessivi 21,4 miliardi (18 miliardi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 3,4 miliardi relativi alla abitazioni principali);

L’ICI attuale (relativa al 2010) viene inoltre valutata in 9,2 mld.

In base a tali quantificazioni, a livello nazionale, si dovrebbe realizzare un maggior gettito di 12,2 miliardi, di cui 1,6 stimati per il mero passaggio del gettito Irpef sugli immobili non locati che determina un’“automatica” riduzione del fondo di riequilibrio. Dei restanti 10,6 mld.:

- 9 miliardi (cioè il 50% del gettito IMU su immobili diversi dalla abitazione principale) vengono direttamente introitati dallo Stato;
- 1,63 miliardi vengono compensati da una specifica ed ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio, come espressamente indicato dal comma 17. La stima del maggior gettito da compensare è fissata in 1.627 milioni nel 2012, 1.762 milioni nel 2013 e 2.162 milioni nel 2014, anno nel quale a legislazione

attualmente vigente decadono le detrazioni aggiuntive riservate all'abitazione principale in ragione del numero di figli conviventi.

Per il 2012 la situazione descritta sulla base delle stime è sintetizzata nella tabella seguente:

Risorse (mld. €)	Risorse 2011	Risorse 2012 (d.lgs. 23)	Risorse 2012 (manovra Monti)
ICI/IMU abitazione principale (con ulteriore detrazione figli)	3,43
ICI/IMU altri immobili	9,20	9,20	18,00
di cui resta ai Comuni	9,20	9,20	12,43
Riduzione delle risorse da federalismo fiscale			-3,23
di cui: per maggior gettito IMU da incorporazione Irpef su immobili non locati			-1,60
di cui: per ulteriore maggior gettito IMU			-1,63

La configurazione dell'IMU può determinare per non pochi Comuni delle riduzioni di introiti rispetto al gettito attuale dell'ICI. A tal proposito, la formulazione del comma 17 produce ampie aree di incertezza: si deve in primo luogo ritenere che, con riferimento ai singoli Comuni, la variazione del FSR, dovrà essere quantificata "in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base." Questa formulazione porta a ritenere che chi avrà un gettito superiore, se lo vedrà compensare attraverso riduzione di pari importo del FSR e che chi avrà un gettito inferiore si vedrà riconosciuto, sempre in sede di ripartizione del FSR, l'importo del mancato gettito. Tuttavia, due aspetti lasciano aperte soluzioni non attualmente prevedibili: a) la norma fa riferimento al gettito "stimato" e questo comporta che a seconda della stima la dimensione ed il segno della variazione rispetto all'ICI potrebbero essere anche significativamente differenti rispetto agli effettivi incassi; b) il riferimento all' "aliquota di base" (che si deve certamente intendere "disciplina base", così come dettata dalla legge) è ben chiaro se esclusivamente riferito all'IMU, mentre potrebbe essere fonte di ulteriori incertezze se riferito anche ad una qualche forma di standardizzazione del gettito dell'attuale ICI.

Allo stato attuale non vi è certezza di quale sarà l'applicazione pratica ed è del tutto evidente che l'attuazione compiuta del disposto del comma 17 necessita la pubblicazione - e auspicabilmente la preventiva condivisione - degli importi del "gettito stimato" per ciascun Comune.

2.2 La stima dell'IMU

Cerchiamo ora di indicare un metodo per determinare le risorse delle quali il Comune sarà destinatario a seguito dell'istituzione dell'IMU.

Occorre in primo luogo procedere ad una stima quanto più accurata possibile delle dimensioni attese del gettito dell'IMU, sulla base della disciplina stabilita dalla legge (aliquote di base e detrazioni obbligatorie), distinguendo le principali quote componenti:

- a) Abitazione principale
- b) Immobili rurali strumentali
- c) Altri fabbricati (tra i quali vanno comprese le eventuali abitazioni esenti dall'ICI in quanto assimilate alle principali)
- d) Terreni agricoli
- e) aree edificabili

Per ognuna di queste componenti andranno in primo luogo valutati gli effetti dell'incremento dei coefficienti moltiplicativi disposti ai fini della determinazione del valore imponibile IMU dal d.l. 201 e verificate con attenzione le similitudini e le differenze rispetto alle basi imponibili dell'ICI.

E' infatti evidente che, da un lato, le informazioni riguardanti l'ICI sono una delle fonti più importanti, ma, dall'altro, l'effetto espansivo dell'IMU rispetto all'ICI non risiede soltanto nell'incremento dei coefficienti e dell'aliquota ordinaria, ma anche nell'abolizione di diverse aree di esclusione ed esenzione che devono essere valutate in modo il più possibile specifico.

Per quanto riguarda l'**abitazione principale**, è probabile che il Comune disponga di un archivio aggiornato al 2007, ultimo anno di applicazione dell'ICI, che deve però essere depurato delle abitazioni assimilate, non più oggetto di alcun dispositivo agevolativo nella disciplina di base dell'IMU. I dati 2007 devono dunque essere - depurati dalle eventuali abitazioni assimilate; - elaborati in base alla nuova disciplina (moltiplicatore elevato a 160, aliquota 4 per mille, detrazione 200€); - aumentati di un coefficiente di espansione per tenere conto delle eventuali variazioni che si ritiene si siano determinate tra il 2008 e il 2012.

In caso di rilevanza quantitativa del settore degli **immobili rurali strumentali** delle attività agricole (la cui aliquota di base è fissata dalla legge al 2 per mille), è probabile che il Comune disponga di dati diretti (dalla consistenza delle categorie catastali D10, alle dichiarazioni ICI di aziende e imprenditori agricoli, all'esito di attività di verifica condotte in passato), utili a determinare il valore del relativo gettito IMU. In alternativa, il valore di tale componente potrà essere imputato sulla base della sola consistenza catastale degli immobili classificati in D10.

La base imponibile degli **altri fabbricati** corrisponde a quella dell'attuale ICI con alcuni ampliamenti che possono risultare nelle diverse situazioni locali anche di rilevante entità. Oltre alla citata *inclusione in questa componente delle abitazioni già "assimilate"*, che produrrà un rilevante incremento di gettito rispetto alla corrispondente quota perduta con l'esclusione dall'ICI del 2008, si dovrà tener conto dei seguenti principali altri elementi:

- abolizione dell'agevolazione riservata agli "immobili storici" di cui al d.l. 16/1993;
- abolizione della riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili ed effettivamente inutilizzati;
- non inclusione nella disciplina di base delle agevolazioni facoltative per immobili dati in affitto (piuttosto diffusa e che in molte realtà è stata orientata in particolare agli affitti in regime concordato ex l. 431/1998).

Vanno altresì considerate alcune fattispecie minori, quali l'abolizione dell'esenzione di cui alla lettera g) dell'articolo 7 comma 1 del d.lgs. 504 del 1992 (immobili ristrutturati per utilizzi a favore dei disabili), o l'agevolazione facoltativa per l'installazione di impianti per fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico.

Nel calcolo del gettito per altri fabbricati sarà inoltre opportuno *tener distinto il minor gettito derivante dall'applicazione delle detrazioni di legge di cui al comma 11 (- 200€ per abitazione regolarmente assegnata dall'IACP/ATER e dalle cooperative edilizie ai soci ad uso abitazione principale)*, il cui onere, come si è detto a proposito di riserva di gettito allo Stato, sembra dover ricadere interamente sul Comune.

Per quanto riguarda i **terreni agricoli**, la disciplina dell'IMU non riprende le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. 504 (riduzione del valore imponibile per scaglioni con riferimento all'insieme dei terreni posseduti da ciascun contribuente sull'intero territorio nazionale), mentre conferma l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977 (lettera h), comma 1, art.7, del d.lgs. n. 504). Inoltre, compatibilmente con le informazioni disponibili, si dovrà tener conto della differenziazione della rivalutazione dei coefficienti da applicare al reddito dominicale (110 per i terreni condotti direttamente, 130 per gli altri).

La valutazione del contributo delle **aree edificabili** non presenta alcuna differenza rispetto alla disciplina dell'ICI, se non, ovviamente, per ciò che riguarda l'applicazione della nuova aliquota di base. Le informazioni di riferimento saranno tratte dall'archivio delle dichiarazioni e dei pagamenti dell'ICI.

Sulla base dell'analisi di cui ai punti precedenti si potrà determinare una stima del gettito complessivo dell'IMU, quale somma dei gettiti derivanti da tutte le componenti menzionate alle rispettive aliquote di base, e della quota destinata allo Stato, pari al 50% delle componenti di cui ai punti c), d) ed e), all'aliquota di base del 7,6 per mille. È prevedibile che quest'ultima quota verrà riversata direttamente nelle casse dello Stato al momento del versamento del contribuente.

La determinazione del "maggior gettito", che dovrebbe rappresentare la corrispondente riduzione del fondo di riequilibrio, si può ottenere calcolando la differenza tra la quota dell'IMU spettante al Comune e l'ammontare del gettito dell'ICI. Quest'ultimo andrà considerato con riferimento al 2010, nell'ipotesi che sia quello l'ultimo periodo di riferimento per la disponibilità dei dati su scala nazionale, in base al quale verrà valutata la differenza in questione. E' consigliabile, ai fini di una migliore approssimazione della valutazione nel singolo Comune, considerare quale gettito ICI di partenza il dato relativo *alla cassa totale introitata nel 2010*, eventualmente depurata da rilevanti anomalie (incassi - o mancati incassi - straordinari non ripetibili)

Su scala nazionale, la differenza così calcolata dovrebbe corrispondere alla riduzione complessiva della dotazione del fondo di riequilibrio riportata nel prospetto precedente, pari in totale a 3,23 mld. di euro.

Per quanto riguarda il singolo Comune, il calcolo della differenza in questione permette di approssimare la prima riduzione da applicare al fondo di riequilibrio, quella che deve avvenire a scopo esclusivamente compensativo del maggior gettito derivante al Comune per effetto dell'introduzione dell'IMU.

Ovviamente, il discorso vale anche nei casi in cui la quota IMU spettante al Comune risultasse inferiore al gettito dell'ICI preso a riferimento, nel qual caso la variazione da prevedere per il fondo di riequilibrio sarà un aumento pari alla perdita di gettito stimata.

A valle delle valutazioni indicate, va infine considerato il "taglio" non compensato di cui all'art. 28 del d.l. 201, che si applica dal 2012 in riduzione delle "risorse da federalismo fiscale" (il FSR e la Compartecipazione IVA che per il triennio 2012-2014 confluisce nello stesso FSR e non verrà quindi ripartita in base al gettito regionale dell'IVA). Tale riduzione è pari a 1,45 mld. con riferimento ai Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle Isole e si aggiunge a quella già disposta con il d.l. n. 78 del 2010 con effetto dal 2012 (un mld. € su scala nazionale).

La ripartizione della riduzione non è in proporzione dell'ammontare del FSR, ma va rapportata "alla distribuzione territoriale" dell'IMU.

Infine, vanno sempre considerati quei dispositivi di variazione delle risorse che possono incidere su fondi statali già oggetto di fiscalizzazione dal 2011, ma che mantengono la loro efficacia. Tra questi, vanno menzionati almeno: le riduzioni per i cosiddetti "costi della politica", che possono intervenire dal 2012 per effetto dei rinnovi degli Organi di governo locali (riduzione pro quota mensile in caso di elezioni nel corso del 2012, ovvero completamento della riduzione su base annua, in caso di rinnovi avvenuti nel 2011); aumenti dovuti al consolidamento sugli importi certificati dai Comuni nel 2010 delle riduzioni per maggiori gettiti ICI da recuperi catastali per iscrizione di immobili ex rurali e altri, di cui al d.l. 262 del 2006, rispetto alle più elevate previsioni statali.

2.3 Uno schema per la valutazione delle risorse disponibili nel 2012

Per una corretta valutazione dell'andamento delle risorse disponibili nel 2012 a seguito dell'attuazione del d.l. 201 e, in particolare delle variazioni del fondo di riequilibrio, sono dunque da considerare molti e diversi elementi, parte dei quali potrà inoltre subire modifiche in relazione alla più esplicita attuazione di criteri tuttora non ben definiti nella legge, nonché a seguito della definizione dell'insieme di criteri di ripartizione del FSR 2012.

Tuttavia, pur con le cautele via via espresse e nella necessità di formulare una previsione ragionevole ai fini della formazione del bilancio, pressoché tutti gli elementi in questione sono suscettibili di stima da parte del singolo Comune. Il prospetto che segue riepiloga le variazioni da considerare per valutare le risorse complessivamente a disposizione del Comune, nell'ambito ovviamente di quelle coinvolte dalle innovazioni del d.l. 201.

A) Risorse 2011	B) Variazioni da considerare per il 2012	Riferimenti normativi
ICI	Abolita, sostituita con l'IMU, quota Comune	d.l. 201, art. 13; d.lgs. 23, art. 8 e 9
Addizionale energia elettrica	Abolita, gettito 2011 "fiscalizzato" attraverso l'aumento di pari importo del FSR (Comuni RSO)	d.lgs. 23, art. 2, co. 6 e co. 8, secondo period
Compartecipazione IVA + Fondo di riequilibrio	a) la compartecipazione IVA confluisce nel FSR	d.l. 201, art. 13, commi 18 e 19
	b) non è utile valutare le variazioni delle componenti del fondo (variazione 2% Irpef, quote tributi statali immobiliari, ecc.), in quanto fino al 2012 vale la clausola di salvaguardia che rende invariante le risorse in questione. La base di riferimento resta la somma: FSR + Compartecipazione IVA, riconosciuta al Comune per il 2011	d.lgs. 23, art. 2, co. 3 e co. 8
	c) riduzione delle risorse ex d.l. 78, con effetto sul 2012 (comuni soggetti a Patto)	meno un mld. € su scala nazionale. In pratica, i due terzi del taglio operato nel 2011 su ciascun Comune
	d) aumento delle risorse per fiscalizzazione del gettito Add.le energia elettrica (Comuni RSO)	
	e) variazione compensativa delle risorse in ragione della differenza: "gettito IMU stimato (quota Comune) - gettito ICI 2010"	d.lgs. 201, art. 13, co. 17
	f) variazione delle risorse per altri dispositivi di legge con effetto dal 2012	esempi: - "costi della politica" - recupero risorse per consolidamento dati certificati dai Comuni nel 2010 ex d.l. 262/2006 (d .l. 201, art. 13, co 13)
	g) ulteriore riduzione delle risorse stabilita dal d.l. 201, art. 28. La proporzione in base alla quale calcolare la riduzione deriva dalla seguente formula: $\frac{\text{gettito totale IMU del Comune (stima 2012)}}{\text{gettito nazionale da Rel. tecnica al d.l. 201, 21.427 mln. €}} \times \text{riduzione totale, pari a 1.510 mln.€ (1.450 mln. riportati alla scala nazionale)}$	d.l. 201, art. 28: 1,45 mld. € per i Comuni delle RSO e della Sardegna e Sicilia. Circa 1,51 mld. su scala nazionale. "In proporzione del gettito dell'IMU"
Totale risorse 2011	Totale stimato risorse 2012	

Il procedimento descritto è una simulazione coerente con le indicazioni della legge ma priva dei requisiti di certezza necessari per poter determinare in via definitiva le risorse disponibili per ciascun Comune. La

somma delle valutazioni di ciascun Comune potrebbe divergere dall'ammontare delle previsioni IMU stimato su base nazionale. D'altra parte, il "maggior gettito" che lo Stato procederà a recuperare sul FSR di ciascun Comune sarà stimato *ex ante*, come peraltro stabilisce il comma 17, senza tuttavia esplicitare le modalità e i soggetti preposti a tale delicata operazione.

La tavola che segue riporta le stesse grandezze indicate nel prospetto precedente con riferimento all'insieme dei Comuni dei territori delle Regioni a statuto ordinario (stime Relazione tecnica al d.l. 201).

Risorse (Comuni delle RSO, gettiti da stima MEF)	Risorse 2011	Risorse 2012 (d.lgs. 23)	Risorse 2012 (manovra Monti)	Elasticità (manovra aliquote)
ICI/IMU abitazione principale (con ulteriore detrazione figli)	0,00	0,00	2,96	± 1,479
ICI/IMU altri immobili	8,00	8,00	15,71	± 6,202
di cui resta ai Comuni	8,00	8,00	10,81	
Addizionale Energia elettrica	0,61	0,00	0,00	
Taglio ex d.l. 78/2012		-0,87		
Compartecipazione IVA-Irpef	2,89	3,02		
FSR di equilibrio (comprende la compartecip. IVA dal 2012)	8,38	7,99	11,01	
Riduzione FSR per maggior gettito (IMU quota Comuni - ICI)			-2,81	
FSR ridotto per compensazione maggior gettito IMU			8,20	
Totale di equilibrio	19,88	19,01	19,01	± 7,681
Ulteriore riduzione FSR (art. 28 manovra Monti)	0,00	0,00	-1,33	
Totale effettivo	19,88	19,01	17,69	± 7,681
Nuovo FSR "di equilibrio"			6,87	
Il FSR diminuisce per compensare il maggior gettito IMU, rispetto all'ICI (e cresce per il recupero del gettito dell'add.le energia elettrica) e per applicare i tagli previsti dalle leggi sul 2012			-4,39	
Le risorse complessive diminuiscono dei tagli previsti dal d.l. 78/2010 e dal d.l. 201/2011			-2,20	

Fonte: elaborazioni Direzione Scientifica IFEL su dati Min. dell'interno e Relazione tecnica al d.l. 201

La tavola non tiene conto di alcune variazioni di risorse che incidono sul 2012, di entità nel complesso marginale, ma che possono invece assumere un certo rilievo nelle singole situazioni locali. Si tratta delle menzionate variazioni per “costi della politica” (in diminuzione) e per il consolidamento delle riduzioni da maggior gettito Ici previsto ex d.l. 262 del 2006, cui potrebbero aggiungersi altre poste connesse alla particolare situazione di ciascun Comune. Sono inoltre completamente ignorati i trasferimenti statali residui, cioè le contribuzioni statali non fiscalizzate a seguito della prima attuazione del d.lgs. 23.

Nelle ipotesi previsionali della Relazione tecnica al decreto 201, la tavola mostra che le riduzioni complessive del fondo di riequilibrio ammonterebbero nelle RSO a circa 4,4 mld. di euro, di cui 2,20 per effettiva azione dei “tagli” e la parte restante in funzione meramente compensativa della differenza positiva Imu-Ici e dell’abolizione dell’addizionale energia elettrica, come evidenziato nelle ultime due righe in calce.

La stessa tavola è utilizzabile da ciascun Comune sulla base dei dati – noti (valori di bilancio di cui alla prima colonna) o da stimare (gettito dell’IMU) – che lo caratterizzano.

Un percorso guidato che facilita effettuazione di tale analisi sarà disponibile nei prossimi giorni sul portale dell’IFEL.

La certezza circa la dimensione effettiva delle risorse acquisibili con il fondo di riequilibrio in ciascun Comune potrà aversi, tuttavia, soltanto a seguito della determinazione dei criteri di ripartizione del FSR per il 2012 e della pubblicazione degli importi da questi derivanti.

E’ tuttavia naturale che nell’approssimarsi della scadenza per la deliberazione dei bilanci di previsione (attualmente prevista al 31 marzo 2012, peraltro un emendamento approvato al disegno di legge di conversione del D.L. n. 216 del 2011 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” posticipa tale data al 30 giugno 2012), e in considerazione delle rilevanti grandezze in gioco, i Comuni intendano formulare previsioni razionali – nelle more di determinazioni ufficiali i cui tempi non sono allo stato attuale prevedibili – sulla cui base potrebbero essere altresì individuate possibili manovre sulle aliquote e sulla disciplina dell’IMU e delle altre entrate tributarie, vista l’avvenuta cessazione del regime di “sospensione” delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il d.l. 93 del 2008.

A questo proposito, oltre a sottolineare l’importanza di una stima accurata dell’IMU e di una visione globale dell’insieme delle risorse prevedibilmente disponibili, appare utile concludere questo paragrafo con una precisazione sugli effetti di eventuali manovre sull’IMU.

Come appare chiaro dal tenore della norma sulla riserva di gettito a favore dello Stato, sia le agevolazioni (aumento delle detrazioni o diminuzioni delle aliquote), sia gli aggravamenti del prelievo ottenibili attraverso aumenti generalizzati o differenziati delle aliquote, che il Comune voglia introdurre in base alle proprie potestà regolamentari, esplicano i propri effetti integralmente sul gettito di spettanza del Comune. Nel caso di variazioni del regime sull’abitazione principale (e sugli immobili strumentali di attività agricole) tale osservazione appare ovvia, in quanto l’intero gettito è riservato al Comune. Nel caso dei fabbricati diversi dall’abitazione principale, invece, va ben considerato che l’intero differenziale rispetto al regime di base resta di pertinenza del Comune.

L'aumento generalizzato di un punto per mille dell'aliquota ordinaria (dal 7,6 all'8,6) confluirà interamente nelle casse comunali, restando a favore dello Stato soltanto il 50% del gettito "ad aliquota di base": a parità di altri elementi, dunque, la ripartizione del gettito da immobili diversi dall'abitazione principale sarà in questo caso equivalente all'applicazione di un'aliquota del 4,8 per mille a favore del Comune (3,8 + 1) e del 3,8 per mille a favore dello Stato (sempre il 50% dell'aliquota base pari al 7,6).